



# CITTA' DI TRICASE

## PROVINCIA DI LECCE

### REGISTRO DELLE ORDINANZE DEL SINDACO N. 103 del 17/06/2026

**OGGETTO:** ORDINANZA SINDACALE PULIZIA FONDI ANNO 2026

#### IL SINDACO

#### CONSIDERATO CHE:

- nel territorio comunale di Tricase insistono fondi rustici, terreni, cortili, lotti, giardini privati o aree di qualsiasi natura e loro pertinenza, sia nell'abitato che in periferia, in zone pubbliche e/o private con presenza di sterpaglie, rovi, ramaglie ed erbacce dovute alla mancanza di regolare manutenzione, presenti sia all'interno sia all'esterno del perimetro urbano;
- tale stato di fatto offre rifugio per animali randagi, roditori ed insetti vari, oltre a rappresentare luogo di abbandono di rifiuti configurando precarie condizioni igienico-sanitarie e costituendo pericolo per la salute pubblica;
- detto stato di abbandono, soprattutto durante la stagione estiva, a causa della presenza di stoppie, vegetazione secca, erbe infestanti e arbusti di ogni genere, può essere causa di possibili incendi pericolosi per la pubblica incolumità.
- ai bordi delle strade spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, i marciapiedi o le piste ciclabili, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitandone l'uso ai pedoni e ai ciclisti, ostacolando la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica, danneggiando, altresì, la rete della pubblica illuminazione e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne;
- in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità possono verificarsi: caduta di tronchi, di rami e di alberature pericolosi per la circolazione stradale e nel contempo atti ad arrecare danni di varia natura;
- il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico è tenuto a mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri giardini non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell'utente della strada.

#### VISTI:

- la Legge-quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000;
- gli artt. 29, 30 e 31 del Codice della Strada, D. Lgs. n. 285/1982, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe dei fondi laterali delle strade.
- la legge della Regione Puglia del 12 dicembre 2016, n. 38 recante: "*Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia*";
- l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. n. 116 del 11/08/2014 "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale*";
- la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025;

-il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

-la L. n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

-la L.R. n. 53 12/12/2019, (Sistema regionale di protezione civile) nonché il RR 1/2016 (Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia);

-l'art. 449 c.p. Delitti colposi di danno, che cita: “*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa (art. 43 c.p.) un incendio (o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni*”;

-l'art. 43 c.p. che cita: “..... è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”;

-l'art. 7 bis del TUEL che cita: “*Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari*”;

-il resoconto della riunione plenaria del 6 febbraio 2025 svoltasi presso la Prefettura di Lecce concernente le attività di pianificazione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia – Stagione AIB 2025 che evidenzia la necessità di una maggiore attenzione da parte delle Amministrazioni comunali per tutte le attività preventive e di pianificazione che devono essere attuate entro il mese di Maggio e comunque prima dell'inizio della stagione AIB (attività di pulizia dei fondi rurali, dei terreni incolti e/o abbandonati);

-la nota prot. 210/VI-X del 09/01/2026 per mezzo della quale la Prefettura di Lecce – Area V Protezione Civile, difesa Civile e Soccorso Pubblico- ha evidenziato la necessità di intraprendere ogni azione volta alla pianificazione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia per la stagione estiva 2026;

**ATTESA** la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D. Lgs. n. 267/2000 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

## **ORDINA**

ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo, di immobili, terreni e aree libere frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali o comunque attestanti su spazi a aree pubbliche ed a tutti i proprietari di terreni incolti in genere ubicati nel territorio comunale di Tricase di:

1. provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia dei terreni attraverso la rimozione di sterpaglie, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, nonché vegetazione secca e/o rifiuti di qualsiasi tipo che possano costituire pericolo di incendio;
2. provvedere, a propria cura e spese, all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;
3. eseguire, a propria cura e spese, le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi, che tra l'altro nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la legittimità, nonché il rispetto delle distanze dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora;

4. eseguire, a propria cura e spese, le potature ed il taglio di rami delle “grandi” essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi, avendo cura di conservarne l’integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove non possibile, provvedere all’immediato sgombero della sede stradale delle periodiche cadute di foglie, frutti e/o ramaglie;
5. che gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 38/2016 rubricato “*Art. 3 Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati.*” devono rispettare le disposizioni ivi contenuti ed in particolare: “1. *Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, **realizzano** contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata **una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.** 2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. 3. È fatto **obbligo** ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, **il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.**”.*
6. provvedere, in ogni caso e per tutto il periodo dell'anno, al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne l’igiene e la sicurezza antincendio;
7. eliminare rami e parti di tronchi secchi, anche in prossimità di abitazioni o cavi elettrici, specificando che gli interventi di pulizia devono in genere essere estesi a tutta l'area interessata, compresi i cigli stradali (o i margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà e le eventuali scarpate;
8. il divieto assoluto nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026, con riserva di anticipare e/o proroga detta data all'esito di ulteriori provvedimenti delle Autorità competenti, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, nonché di evitare il verificarsi di danni all'ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e/o procurati allarmi, di bruciare stoppie, la vegetazione spontanea, l'eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature; nonché di:
  - accendere fuochi di ogni genere;
  - far brillare mine o usare esplosivi;
  - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  - tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
  - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi' di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

E' fatto inoltre obbligo di adoperarsi affinché i suddetti lavori non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone.

Il Comando di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia sono incaricati di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

### DISPONE ALTRESI'

che la presente Ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza a:

- Regione Puglia – Sezione Protezione Civile - [protezionecivile@pec.rupar.puglia.it](mailto:protezionecivile@pec.rupar.puglia.it) ;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce - [protocollo.prefle@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefle@pec.interno.it) ;
- Provincia di Lecce: Ufficio Strade - [protocollo@cert.provincia.le.it](mailto:protocollo@cert.provincia.le.it) ;
- Comando di Polizia Locale;
- Settore Area Tecnica;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce - [com.lecce@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.lecce@cert.vigilfuoco.it);
- Questura di Lecce - [gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it);
- Comando Stazione Carabinieri Forestale di Lecce - [fle43453@pec.carabinieri.it](mailto:fle43453@pec.carabinieri.it) ;
- Comando Stazione Carabinieri di Corsano;
- Gruppo Ferrovie dello Stato - [fsitaliane@pec.fsitaliane.it](mailto:fsitaliane@pec.fsitaliane.it);

L'inottemperanza della presente Ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

Si dispone la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Corsano e che ne sia diffusa la conoscenza con ogni mezzo idoneo, anche su tutto il territorio nazionale;

### AVVERTE

che salvo il fatto che non costituisca più grave reato con l'obbligo della segnalazione all'Autorità Giudiziaria, che ai trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- ai sensi dell'art. 12 della legge della Regione Puglia del 12 dicembre 2016 n. 38 le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge ed ordinanza, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della L. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:

**a) da euro 500,00 a euro 2.500,00** per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;

**b) da euro 1.000 a euro 5.000,00** per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli; nonché per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla legge;

c) **da euro 250,00 a euro 1.250,00** per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;

d) **da euro 1.000,00 a euro 5.000,00** per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;

- **da € 1.032,91 ad € 10.329,14** per le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previste dall'art. 8 della presente ordinanza saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000;
- **da € 25,00 a € 500,00** per le ulteriori trasgressioni, l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art 7 bis del D. Lgs n. 267/2000.
- Qualora dovesse accertarsi un grave, concreto e imminente pericolo per la salute pubblica, derivante dall'inosservanza della presente Ordinanza, la documentazione verrà trasmessa all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice penale. In tal caso il proprietario del terreno de quo sarà ritenuto responsabile di qualunque danno ad esso imputabile per tale inadempimento e dovrà altresì rimborsare al Comune di Corsano tutte le spese sostenute per i lavori necessari da eseguire in via sostitutiva.
- **Si avverte, altresì, che i proprietari/conducenti di terreni che dovessero essere colpiti da incendio boschivo a seguito di attraversamento per assenza o insufficiente pulitura delle fasce perimetrali verranno deferite alla Procura della Repubblica anche a titolo di colpa, ex art. 423 bis cp;**

#### AVVERTE INFINE

che avverso la presente ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7/08/1990, n. 241, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Sezione di Lecce entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo Pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02/07/2010, n.104, recante l'approvazione del nuovo Codice del Processo Amministrativo, ovvero alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

Tricase, lì 17/06/2026

Il Sindaco

DE DONNO ANTONIO